



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 26 novembre 1997

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

S O M M A R I O

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 25 novembre 1997, n. 403.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 luglio 1997, n. 404.

Regolamento recante le modalità per la determinazione delle piante organiche degli ordini, dei collegi professionali e dell'ente autonomo «La Triennale» di Milano Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 4 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Locomotiva a r.l.», in Foggia Pag. 6

DECRETO 4 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Miraggio a r.l.», in Foggia Pag. 7

DECRETO 4 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Vittorio Veneto a r.l.», in Margherita di Savoia Pag. 7

DECRETO 4 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Sogno per una casa a r.l.», in Foggia Pag. 7

DECRETO 11 novembre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative Pag. 8

Ministero del bilancio
e della programmazione economica

DECRETO 7 ottobre 1997.

Impegno di somme a favore della Cassa depositi e prestiti. Pag. 9

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 luglio 1997, n. 404.**

Regolamento recante le modalità per la determinazione delle piante organiche degli ordini, dei collegi professionali e dell'ente autonomo «La Triennale» di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 3, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto l'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e per i beni culturali e ambientali;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. In deroga alle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 22, comma 18, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, gli ordini e i collegi professionali con un numero di iscritti non superiore a 8.000 unità (*seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti*) non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro.

2. Per gli ordini e collegi professionali con un numero di iscritti superiore a 8.000 unità (*seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti*) la rilevazione dei carichi di lavoro viene effettuata sulla base di una metodologia approvata con delibera del consiglio direttivo che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità.

3. Gli enti di cui ai commi 1 e 2 procedono, in ogni caso, di norma con cadenza triennale, alla determinazione della dotazione organica necessaria ad assicurare l'espletamento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti, anche prevedendo contingenti di personale a tempo parziale. Agli stessi non si applica la disposizione dell'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. Le delibere dei consigli direttivi concernenti la determinazione della dotazione organica sono sottoposte alla definitiva approvazione dei rispettivi consigli e federazioni nazionali. Questi ultimi trasmettono le relative delibere al Ministero vigilante ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le delibere si intendono esecutive qualora, entro quindici giorni dalla ricezione, il Ministero vigilante non formulì osservazioni o rilievi.

5. Le dotazioni organiche che comprendano posizioni dirigenziali (*seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti*) sono approvate dall'amministrazione vigilante di intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 2.

1. L'ente autonomo «La Triennale» di Milano definisce le dotazioni organiche del proprio personale previa rilevazione dei carichi di lavoro ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in deroga all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Tale definizione non può dar luogo ad ulteriori incrementi dei contributi dello Stato e degli altri enti pubblici rispetto a quelli erogati nel 1996.

2. Le dotazioni organiche sono deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ente, previa acquisizione del parere favorevole del collegio dei revisori, e sono sottoposte all'approvazione del Ministero per i beni culturali ed ambientali, di concerto con il Ministero del tesoro ed il Dipartimento della funzione pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 25 luglio 1997

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

CIAMPI, Ministro del tesoro

FLICK, Ministro di grazia e giustizia

VELTRONI, Ministro per i beni culturali e ambientali

Visto, il Guardasigilli: FLICK

*Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1997, con esclusione di: art. 1, comma 1, l'inciso «ferma restando l'appartenenza del personale al comparto degli enti pubblici non economici»; art. 1, comma 2, l'inciso «e per le federazioni ed i consigli nazionali»; art. 1, comma 5, l'inciso «per le quali resta ferma la disciplina legislativa prevista per i dirigenti delle amministrazioni statali», ai sensi della delibera della sezione controllo Stato, adottata nell'adunanza del 13 novembre 1997
Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 11*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3, comma 5, della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) è il seguente: «5. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro, che deve essere effettuata con specifico riferimento alla quantità totale di atti o di operazioni, prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa o potenziale. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni dall'invio della documentazione richiesta, verifica la congruità delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro».

— Il testo dell'art. 22, commi 18 e 20, della legge n. 724/1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:

«18. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limitatamente alla verifica di congruità del Dipartimento della funzione pubblica delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro, si applicano alle amministrazioni indicate

nel comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni. L'esito delle verifiche di congruità delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro è comunicato al Ministero del tesoro. Le metodologie adottate dalle altre amministrazioni, ivi compresi gli enti locali per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, sono approvate con deliberazione dei competenti organi delle amministrazioni stesse che ne attestano nel medesimo atto la congruità.

19. (Omissis).

20. I contingenti di personale da destinare a tempo parziale previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, non possono superare il limite percentuale del 25 per cento».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 3, comma 5, della legge n. 537/1993 si veda nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 1, comma 9, della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente: «9. Gli oneri finanziari derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non possono superare gli oneri per spesa di personale conseguenti ai provvedimenti di provvisoria rideterminazione delle dotazioni organiche previsti dall'art. 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalle altre disposizioni sulla stessa materia contenute nella predetta legge in relazione ai diversi comparti delle pubbliche amministrazioni, con i soli incrementi degli oneri derivanti da disposizioni legislative statali e dai contratti collettivi».

97G0443

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Locomotiva a r.l.», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «La Locomotiva a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli in data 17 ottobre 1980, repertorio n. 5491, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4883, B.U.S.C. posizione n. 2370/180201, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 4 novembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A9462